

Sentenza Corte di Cassazione 26 luglio 2002, n. 11107

Sezione Lavoro

Rinunzie e transazioni - Disciplina ex art. 2113 comma 1 Cod. civ. - Criterio di applicazione

La disposizione dell'art.2113 comma 1 Cod. civ., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. proc. Civ, trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 Cod. civ., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli arti 185, 410 e 411 Cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.